



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3941

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

FAVOREVOLE VOLONTÀ D'INTESA STATO – REGIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE DEL DEPOSITO DI CARBURANTI PER AEROMOBILI "AVIO", DENOMINATO "RAI 2", SITO ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO DI MILANO-LINATE, IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI), A FAVORE DI LEVORATO MARCEVAGGI S.R.L.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367: "Conversione in legge del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti";

VISTO il Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui";

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420: "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico nazionale, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e in particolare l'articolo 1, comma 56 di riordino del settore energetico;

VISTO l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 che ha sottoposto a regime autorizzativo le seguenti fattispecie di impianti:

- l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo V "Bonifica siti contaminati" della Parte Quarta;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

DATO ATTO che, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo con particolare riferimento all'art. 57 che modifica le disposizioni di legge di cui ai commi da 55 a 56 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l'articolo 57, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

PRESO ATTO che l'articolo 57, comma 2, attribuisce la competenza in merito alle autorizzazioni relative agli impianti strategici al Ministero dello Sviluppo economico che provvede d'intesa con la Regione interessata;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83";

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge n. 134/2012, che riguarda le modalità di acquisizione dell'intesa da parte del Ministero dello Sviluppo economico con le Regioni interessate;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture energetiche del 13 agosto 2012, protocollo n. 0016268, concernente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”. Articolo 57- Disposizioni per le infrastrutture strategiche”;

DATO ATTO che ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35, nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 57 della stessa legge, il Ministero dello Sviluppo economico svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza in data 5 giugno 2019 trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e agli Enti interessati, in atti regionali protocollo n° T1.2019.0019283 del 13/06/2019, con la quale Levorato Marcevaggi S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione alla dismissione del deposito carburanti Avio, denominato “Rai 2”, ubicato all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate, sito in Comune di Peschiera Borromeo (MI), in forza della concessione prefettizia, di cui al decreto n° DE/5204/00 del 03 maggio 2001;

DATO ATTO che il deposito di oli minerali deposito carburanti avio, ubicato all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate, è costituito da n° 4 serbatoi metallici interrati da m³ 80 ciascuno contenenti carburante per aeromobili (Avio), da n° 2 serbatoi metallici interrati da m³ 5 contenenti gasolio combustibile, per una capacità complessiva di stoccaggio pari a m³ 330 ;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n° 13612 del 20 giugno 2019, ha dato avvio al procedimento relativo all'istanza suddetta indicando l'apposita Conferenza dei Servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

CONSIDERATO che ARPA Lombardia, con nota n° 0134662 del 23/08/2019, in atti regionali protocollo T1.2019.0026951 del 26/08/2019, ha trasmesso il proprio contributo all'istruttoria regionale fornendo le valutazioni tecniche sugli aspetti ambientali di competenza e formulando alcune prescrizioni ed osservazioni in relazione alle modalità di esecuzione delle indagini sulle matrici ambientali interessate;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, con nota protocollo n° 30856 del 25 settembre 2019, ha trasmesso al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ministero dello Sviluppo Economico il parere per il procedimento di che trattasi evidenziando, in linea con le buone pratiche ambientali di dismissione dei serbatoi, la necessità del recepimento, per le previste attività di dismissione del deposito di oli minerali in oggetto, delle prescrizioni e/o osservazioni formulate da ARPA Lombardia;

DATO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota protocollo n° DVA 0019240 del 23 luglio 2019, ha richiesto alla Società istante di illustrare le connessioni del progetto in esame con le previsioni del Master Plan aeroportuale sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di fornire una relazione ambientale descrittiva degli impatti ambientali previsti;

DATO ATTO che Levorato Marcevaggi S.r.l. in data 19 agosto 2019 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione con gli impatti previsti dalle attività di dismissione del deposito, nonché la "Screening Check List" redatta secondo le linee guida "Environmental impact assessment of projects - Guidance on Screening", che forniscono indirizzi operativi per affrontare la procedura di screening in accordo con i requisiti della Direttiva/2011/92/EU, come modificata dalla 2014/52/EU;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, verificato che le opere in progetto non rientrano nel Master Plan aeroportuale, ha comunicato, con nota protocollo n° 0030380 del 21 novembre 2019, che esse non sono da sottoporre a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono pervenuti al Ministero dello Sviluppo Economico i seguenti pareri:

- nota, protocollo n° 129434/RU del 19 settembre 2019, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in esame;
- nota, protocollo n° 29943 del 20 settembre 2019, con la quale il Comune di Peschiera Borromeo (MI) – Settore pianificazione urbanistica, nel segnalare la necessità che la società proponente acquisisca specifica autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lg.42/2004 e s.m.i., preventivamente ai lavori di demolizione del deposito, ha comunicato che "per gli aspetti meramente ambientali" non sussistono elementi ostativi all'attività";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha considerato favorevolmente acquisiti i pareri richiesti e non pervenuti da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, di Città Metropolitana di Milano e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

PRESO ATTO che la competente Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, con nota protocollo Z1.2020.0034321 del 24 settembre 2020, ha comunicato, in relazione alla richiesta da parte della Società proponente di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, di non poter accogliere l'istanza di che trattasi, in quanto, ai sensi della D.G.R. n° 2727 del 22/12/2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici", Capitolo 3 paragrafo 3.1, le opere di competenza statale sono quelle proposte direttamente da organi dello Stato o da Enti ed Aziende statali, ancorché trasformate in Società per Azioni;

DATO ATTO che la Società istante ha comunicato agli Enti interessati con nota in data 5 novembre 2020 che provvederà a dare seguito alle indicazioni della competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia rivolgendosi alla "Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A." per la presentazione della specifica istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo le modalità da essa stessa previste;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza di dismissione di un deposito di oli minerali di Levorato Marcevaggi S.r.l., ubicato all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate, sito in Comune di Peschiera Borromeo (MI), si è conclusa con una valutazione positiva in ordine agli adempimenti ambientali e di sicurezza;

VISTA la determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990, del Responsabile del procedimento in data 12 febbraio 2020, protocollo n. 0003231, in atti regionali protocollo n. T1.2020.0008987 del 18 febbraio 2020, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche ha richiesto l'intesa della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che nella determinazione ministeriale sopra citata si dà evidenza della sussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, previa acquisizione di atto di intesa della Regione Lombardia;

RILEVATO che la fattispecie del procedimento amministrativo di che trattasi è ricompresa nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1, della legge n. 35/2012 ed è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con Regione Lombardia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 della medesima legge;

RITENUTO che sulla base della documentazione acquisita, delle risultanze della Conferenza dei Servizi semplificata, nonché del parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento e la competenza all'adozione del provvedimento finale, si ritiene di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2, della legge n. 35/2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle Regioni;

VISTA la Relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, qui richiamata ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 della legge 241/1990, ai fini della motivazione del presente atto;

RICHIAMATI altresì la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse,

1. di esprimere favorevole volontà a che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, rilasci a Levorato Marcevagghi S.r.l., con sede legale e operativa in Via Orlanda, 47 – 30173 Campalto (VE) - Codice fiscale e Partita IVA 03150310278, l'autorizzazione alla dismissione del deposito carburanti "Avio", denominato "RAI 2", con capacità complessiva autorizzata pari a m³ 330, sito all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate, in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comune di Peschiera Borromeo (MI), a condizione che siano recepite le prescrizioni e condizioni indicate al punto 4. "Conclusioni - Quadro prescrittivo" della Relazione Istruttoria, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che le previste attività di dismissione del deposito carburanti "Avio", denominato "RAI 2 ", di Levorato Marcevaggi S.r.l. sono subordinate all'acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. di disporre che la Società istante esegua i lavori di dismissione in conformità al progetto presentato, si attenga a tutte disposizioni citate in premessa, nonché agli obblighi previsti dalle normative in materia ambientale, di sicurezza e di igiene del lavoro;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche, Divisione IV, Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti, alla Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (MI) e alla "Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.".

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge